



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27.04.1992, n. 149

INDICE

Comune di Rovereto.....	1
Art. 1 - Obbligatorietà del permesso.....	3
Art. 2 - Durata dei permessi.....	3
Art. 3 - Numero massimo dei permessi.....	3
Art. 4 - Soggetti abilitati al rilascio dei permessi.....	3
Art. 5 - Corrispettivi.....	3
Art. 6 - Criteri di rilascio.....	3
Art. 7 - Validità del permesso.....	4
Art. 8 - Ritiro del permesso.....	4
Art. 9 - Modifiche al regolamento.....	4
Art. 10 - Permessi speciali.....	4
Art. 11 - Sanzioni amministrative.....	5
Art. 12.....	5

Il presente regolamento, in attuazione a quanto disposto dall'art. 3 della L.P. 16/1991, determina le modalità ed i criteri da adottarsi nel rilascio dei permessi per la raccolta di funghi, al fine di assicurare una razionale fruizione di tale risorsa naturale, nel rispetto della prioritaria esigenza di conservare agli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei ed evitare gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico.

Art. 1 - Obbligatorietà del permesso

Ai sensi dell'art. 3 della L.P. n. 16/1991 sono tenuti all'obbligo dell'acquisizione del permesso di raccolta dei funghi spontanei sul territorio di questo Comune, i cittadini non residenti in un comune della Provincia di Trento.

Sono esclusi dal suddetto obbligo i non residenti nella Provincia di Trento, nel caso in cui risultino proprietari o possessori di aree boscate ubicate sul territorio comunale, purché di superficie non inferiore ad 1 (un) ettaro, costituite in un corpo unico, limitatamente alla raccolta su fondi in proprietà o possesso.

Art. 2 - Durata dei permessi

I permessi di raccolta valevoli nell'ambito del territorio comunale sono rilasciati con le seguenti validità:

- A) giornalieri
- B) bigiornalieri (venerdì e sabato)
- C) settimanali (con durata di sette giorni decorrenti dal giorno del rilascio)
- D) mensili.

E' fatto salvo comunque il limite temporale di cui all'art. 3, 2° comma della L.P. n. 16/1991.

Art. 3 - Numero massimo dei permessi

Avuto riguardo alle potenzialità produttive del territorio comunale, al numero di abitanti, il numero massimo di permessi annualmente rilasciabili è fissato in 50 (cinquanta), di cui:

- 1) n° 30 per la categoria A);
- 2) n° 10 per la categoria B);
- 3) n° 6 per la categoria C);
- 4) n° 4 per la categoria D).

Art. 4 - Soggetti abilitati al rilascio dei permessi

Il permesso di raccolta è rilasciato dal Sindaco, o suo delegato, su istanza scritta del richiedente.

Art. 5 - Corrispettivi

I permessi di raccolta sono rilasciati previo versamento di un corrispettivo proporzionale al rispettivo periodo di validità, fissato nei termini seguenti:

- A) permessi giornalieri L. 5.000=;
- B) permessi bigiornalieri L. 10.000=;
- C) permessi settimanali L. 20.000=;
- D) permessi mensili L. 50.000=.

Tali corrispettivi verranno introitati nel bilancio comunale e destinati di norma ad attività di ricostituzione e miglioramento del patrimonio silvo - pastorale.

Art. 6 - Criteri di rilascio

Fermo restando il numero massimo di permessi fissato al punto 3 del presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate, fino al raggiungimento del tetto, nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- a) per i permessi di cui all'art. 3 della L.P. 16/1991, viene considerato l'ordine cronologico di presentazione delle istanze con esclusivo riferimento all'anno in corso;
- b) per i permessi speciali di cui al 1° comma dell'art. 4 della citata L.P. 16/1991, le domande dovranno essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno ed esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime;
- c) in caso di manifestazioni previste dal 3° comma dello stesso art. 4 della L.P.16/1991, le istanze dovranno essere presentate almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 7 - Validità del permesso

Il permesso è personale, non cedibile a terzi, e abilita alla raccolta dei funghi nell'ambito del territorio comunale. La sua validità resta subordinata all'integrale rispetto delle disposizioni di cui alla L.P. n. 16/1991, ed a quelle contenute nel presente regolamento. In caso di accertamento di infrazione a detta normativa da parte del personale incaricato alla sorveglianza verrà dato luogo ad apposita comunicazione agli Uffici comunali, che provvederanno ai sensi del successivo art. 8.

Art. 8 - Ritiro del permesso

Nel caso in cui il titolare del permesso commetta infrazioni alla L.P. n. 16/1991 procedendo alla raccolta di funghi in quantità eccedente il consentito, in zona di divieto, fuori dell'orario prescritto, oppure rimuova o danneggi i cartelli e le tabelle di cui all'art. 5, commi 1 e 4 della predetta L.P. n. 16/1991, ferma restando l'applicazione delle apposite sanzioni amministrative, il Comune dispone con effetto immediato il ritiro dell'autorizzazione.

Art. 9 - Modifiche al regolamento

Eventuali modifiche al presente regolamento, dovranno essere assunte dal Comune con apposito provvedimento entro il termine del 31 marzo di ogni anno, ai sensi del 4° comma dell'art. 4 della L.P. n. 16/1991.

Art. 10 - Permessi speciali

Per i residenti per i quali la raccolta di funghi costituisca fonte di lavoro e di sussistenza, è stabilito il rilascio massimo di n. 12 permessi speciali per la raccolta di funghi in quantità superiore a due chilogrammi. Tale permesso è gratuito, ha validità annuale e per il solo territorio del Comune di Rovereto.

Le domande di rilascio di tali permessi devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno e vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime ai sensi del 1° e 2° comma dell'art. 4 della L.P. n. 16/1991.

La richiesta può essere accolta solo se l'autorizzazione in deroga non è pregiudizievole alla conservazione degli ecosistemi vegetali.

L'autorizzazione non esonera il beneficiario dal rispetto degli eventuali diritti spettanti al proprietario del fondo.

Possono inoltre essere rilasciati speciali permessi di raccolta funghi sul territorio comunale, a titolo gratuito, a gruppi micologici in occasione di mostre, corsi, congressi nazionali ed internazionali, svolti nel territorio provinciale e aventi carattere culturale, scientifico e didattico e per la durata delle manifestazioni medesime, ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della L.P. n. 16/1991. Le istanze per detti permessi devono essere formulate da associazioni costituite ai sensi del Codice Civile e in favore dei propri associati elencati nella richiesta stessa, per attività da svolgersi nel territorio provinciale ai sensi dell'art. 4 della L.P. 13.01.1975 n.4-35/Legisl.

L'autorizzazione deve essere in ogni caso motivata circa la necessità di derogare al limite di raccolta giornaliero per persona, per consentire un regolare svolgimento dell'attività programmata.

Art. 11 - Sanzioni amministrative

Per la violazione delle disposizioni della L.P. 06.08.1991 n. 16 e del presente Regolamento comunale, si applica quanto disposto dall'art. 8 della citata L.P.16/1991.

Al fine di non essere considerato raccoglitore e pertanto non soggetto alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma, colui che trasporta più di due chilogrammi di funghi allo stato fresco deve dimostrare l'origine legittima della raccolta.

A tale scopo la merce deve essere accompagnata da una dichiarazione del raccoglitore che contenga: l'indicazione del quantitativo e della specie dei funghi, del giorno di raccolta, delle generalità e del domicilio del raccoglitore.

Nel caso di raccolta giornaliera superiore ai due chilogrammi per persona, la dichiarazione deve indicare anche gli estremi dell'autorizzazione in deroga, come disposto dall'art. 6 del D.P.G.P. 13.01.1975 n. 4-35/Legisl.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intendono posseduti dalla persona i funghi anche solo in detenzione della medesima. Quelli la cui detenzione non è chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerati posseduti in quota dalle persone medesime, ai sensi dell'art. 7 del citato D.P.G.P. 13.01.1975 n. 4-35/Legisl.

Art. 12

Per quanto non prescritto nel presente Regolamento verrà fatto riferimento a quanto stabilito dal D.P.G.P. 13.01.1975 n. 4-35/Legisl. e dalla L.P. 6.08.1991 n. 16.